



Statuto della Fondazione del Patriziato di Bellinzona

Art. 1

Denominazione

Sotto la denominazione “Fondazione del Patriziato di Bellinzona” è costituita una fondazione retta dagli art. 80 e seg. CCS e dal presente statuto.

Art. 2

Sede

La Fondazione del Patriziato di Bellinzona ha sede a Bellinzona.

Art. 3

Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

Scopo

Lo scopo della Fondazione è quello di:

- favorire l’attività del Patriziato di Bellinzona intesa a promuovere iniziative di natura benefica;
- promuovere attività in campo culturale;
- operare adeguatamente per conservare e rendere accessibile al pubblico le opere d’arte, in particolare i quadri ed altri oggetti di valore artistico.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un capitale di CHF 20’000 (ventimila), di cui CHF 10’000 (diecimila) versati dal Patriziato di Bellinzona e CHF 10’000 (diecimila) versati dal fondo di aiuto patriziale, secondo la decisione del Consiglio di Stato del 18 marzo 1998. Esso sarà incrementato:

- da ulteriori versamenti dello stesso Patriziato;
- dal reddito del patrimonio;
- da lasciti e donazioni;
- da contributi di Enti pubblici e privati;
- da versamenti di sostenitori della Fondazione;
- da ogni altro introito.

Art. 6

Gestione finanziaria ed economica

La gestione finanziaria è disciplinata da consolidati principi giuridici e tecnici della contabilità commerciale. I

conti patrimoniali e di esercizio sono da allestire in modo da evidenziare con la più rigorosa attendibilità lo stato del patrimonio ed i periodici risultati d'esercizio della Fondazione.

La gestione patrimoniale è retta in via di massima dal principio della devoluzione annuale dell'utile nel rispetto degli scopi della Fondazione. E' tuttavia data facoltà al Consiglio di Fondazione di intaccare il patrimonio o di aumentarne la consistenza secondo le necessità od opportunità.

Art. 7

Bilancio patrimoniale

Il bilancio dello stato patrimoniale della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31.12.1998.

Art. 8

Organi della Fondazione

- il Consiglio di fondazione;
- l'Ufficio di revisione.

Art. 9

Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è composto di almeno 5 membri, di cui la maggioranza patrizi di Bellinzona, la prima volta designati dallo stesso Patriziato. In seguito il Consiglio si rinnova per cooptazione.

Il Consiglio di fondazione designa tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Esso decide in merito alla rappresentanza della Fondazione ed alle modalità della firma.

Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente, o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richiede.

Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente se tutti i suoi membri sono stati convocati almeno 48 ore prima della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, riservato l'art. 12. In caso di parità, decide il voto del presidente.

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti: in tal caso è necessario il consenso unanime. Delle discussioni e delle deliberazioni dev'essere steso un processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Consiglio di fondazione opera a titolo gratuito, riservato il rimborso delle spese vive.

Art. 10

Competenze del Consiglio di fondazione

Al Consiglio di fondazione spettano le seguenti competenze:

- a) accettazione di elargizioni a favore della Fondazione;
- b) deliberazione sull'impiego e sull'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- c) approvazione dei conti annuali;
- d) definizione del diritto di rappresentanza e di firma;
- e) nomina dell'Ufficio di revisione;
- f) decisione sugli interventi nell'ambito dello scopo;
- g) elaborazione di eventuali regolamenti.

Art. 11

Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è composto di almeno due membri o di una persona giuridica. Esso è designato dal Consiglio di fondazione.

Art. 12

Modifica dello statuto

Le modifiche dello statuto spettano all'autorità competente su proposta adottata all'unanimità dal Consiglio di fondazione.

Art. 13

Devoluzione del patrimonio

Qualora gli scopi della Fondazione dovessero divenire irraggiungibili, il patrimonio sarà devoluto al Patriziato, che lo utilizzerà secondo i fini della Fondazione, o ad Enti di utilità pubblica aventi scopi affini, esentati fiscalmente, con sede ed operanti nel Cantone Ticino.

11 dicembre 1997